

VADEMECUM - ESAME DI MATURITA' 2026 (ALUNNI L. 104)

L'esame di Maturità 2026 per gli studenti con disabilità certificata (Legge 104/92) segue un protocollo consolidato basato sulla centralità del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**. La normativa punta a bilanciare il diritto all'istruzione con l'oggettività della valutazione.

1. Riferimenti Normativi

- **Legge 104/1992 (Art. 12 e 13):** Diritto all'integrazione scolastica e alle prove differenziate.
- **D.Lgs. 62/2017 (Art. 20):** Disciplina specifica per l'esame di Stato degli alunni con disabilità.
- **D.I. 182/2020 con gli aggiornamenti di cui al D.I. 153/2023:** nuovi modelli PEI e modalità di valutazione.
- **D.M. 13 del 29/01/2026:** prime indicazioni sul nuovo esame di maturità
- **Ordinanza Ministeriale (annuale):** Documento che definisce le scadenze e le modalità tecniche per lo svolgimento dell'Esame di Maturità per l'a.s. corrente;

2. Tipologie di Prove e Percorsi

Nella programmazione degli alunni con disabilità certificata, si possono seguire due percorsi: nel primo gli obiettivi didattici sono minimi, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline ma sempre riconducibili a quelli ordinari della classe; nel secondo caso gli obiettivi didattici sono differenziati dai programmi ministeriali ed orientati esclusivamente al raggiungimento di obiettivi educativi e formativi. Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

- **Un programma minimo, orientato alla ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;**
- **Un programma equipollente, con la riduzione parziale e/o sostituzione di contenuti, ricercando la medesima valenza formativa.**

Il Consiglio di Classe delibera (di norma entro il 15 Maggio), dopo adeguata istruttoria e confronto, quale percorso l'alunno dovrà seguire:

Tipologia Percorso	Descrizione delle Prove	Titolo Rilasciato
Prove Equipollenti	Prove con lo stesso valore di quelle ordinarie, ma adattate ed idonee per il rilascio del diploma di maturità (es. <i>tempi più lunghi, supporti informatici, testi semplificati, contenuti ridotti ma coerenti, predisposizione delle prove con modalità diverse...</i>).	Diploma di Maturità (senza menzione dell'equipollenza).
Prove Differenziate	Prove non equipollenti basate esclusivamente sul PEI, mirate a verificare i progressi personali piuttosto che gli obiettivi ministeriali standard.	Attestato di Credito Formativo (valido per l'inserimento lavorativo e per la frequenza di corsi professionali ma non per l'università).

3. Modalità di Somministrazione

- **Supporto Tecnico:** Uso di ausili tecnologici, software di sintesi vocale o altri strumenti previsti dal PEI.
- **Assistenza:** La Commissione può avvalersi del supporto del **docente di sostegno** e degli esperti che hanno seguito l'alunno durante l'anno. Questi vengono nominati dal Presidente di Commissione.
- **Adattamento Testi:** Per i candidati con disabilità visiva o uditiva, la scuola richiede formati specifici (Braille, formati audio o elettronici).
- **Tempi Aggiuntivi:** La Commissione può concedere tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.

4. Il Colloquio Orale

Il colloquio si svolge partendo da materiali predisposti dalla Commissione in coerenza con il PEI. Nel caso di prove differenziate, il colloquio serve a valorizzare il percorso di crescita personale e le competenze trasversali acquisite.

N.B. Il Documento del 15 Maggio: È fondamentale che la relazione allegata al documento del 15 maggio contenga indicazioni dettagliate sulle prove d'esame (se equipollenti o differenziate), sugli strumenti compensativi e sulle modalità di supporto previste, per permettere alla Commissione esterna di operare correttamente.

NOVITÀ ESAME DI MATURITÀ PER ALUNNI CON L.104

Per i ragazzi con certificazione **Legge 104/92**, la Maturità 2026 non stravolge l'impianto inclusivo già esistente, ma lo inserisce nel nuovo contesto della riforma Valditara. I cambiamenti principali riguardano l'adattamento delle nuove regole generali (come il numero di commissari e la struttura del colloquio) alle esigenze specifiche descritte nel **PEI (Piano Educativo Individualizzato)**.

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico e può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove.

1. La Commissione e il Sostegno

Dato che la commissione del 2026 è ridotta a **4 commissari** (2 interni e 2 esterni), l'assistenza per l'alunno con disabilità viene garantita così:

- **Docente di Sostegno:** Il Presidente di Commissione nomina il docente di sostegno (o altre figure di assistenza come l'educatore) sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Classe nel documento del 15 maggio.
- **Partecipazione:** Questi esperti partecipano ai lavori della commissione ma **non hanno diritto di voto**, a meno che non siano stati nominati come commissari ufficiali della classe.

2. Il Nuovo Colloquio Orale (le 4 materie)

La riforma 2026 prevede che il colloquio verta su **4 discipline** scelte dal Ministero. Per gli alunni con 104:

- Il colloquio deve comunque essere **coerente con il PEI**.
- Se l'alunno segue un percorso differenziato, le "4 materie" diventano i nuclei tematici o le aree di competenza previste dal suo piano educativo personalizzato.
- È possibile utilizzare **ausili tecnologici** o il supporto dell'assistente alla comunicazione anche durante il colloquio.

3. Prove INVALSI

- **Partecipazione:** Gli studenti con disabilità partecipano alle prove INVALSI, a meno che il Consiglio di Classe non preveda l'esonero totale (in rari casi, quali studenti con PEI differenziato). Possono usare misure compensative (es. tempo aggiuntivo) o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

PROVE EQUIPOLLENTI E PROVE DIFFERENZIATE

PROVE EQUIPOLLENTI

Le **prove equipollenti** sono lo strumento normativo che permette agli studenti con disabilità di svolgere l'esame di Stato conseguendo un titolo di studio avente **valore legale identico** a quello dei compagni.

- **Finalità:** Servono a verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione equiparabile a quella richiesta dai programmi ministeriali, pur seguendo modalità diverse.
- **Contenuto:** I contenuti non devono essere necessariamente identici a quelli dei compagni, ma devono essere **coerenti** con gli obiettivi minimi del corso di studi. La Commissione può semplificare o ridurre i contenuti, purché restino "equivalenti" nel valore formativo.
- **Modalità di somministrazione:** La prova può essere svolta con **mezzi diversi** (es. utilizzo del computer, sintesi vocale, software specifici, testi in Braille o a grandi caratteri) o con **Modalità diverse** (predisposizione delle prove in modalità strutturata: risposta multipla, vero/falso ...);
- **Tempi aggiuntivi:** È prevista la possibilità di usufruire di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte, solitamente indicati nel PEI.
- **Assistenza:** Durante le prove, il candidato può essere assistito da figure specifiche (docente di sostegno, assistente alla comunicazione o all'autonomia) che facilitino la comprensione e lo svolgimento del compito.
- **Valutazione:** I criteri di valutazione devono essere adattati, ma il punteggio finale segue le stesse griglie (riadattate) degli altri candidati.
- **Esito finale:** Il superamento delle prove equipollenti porta al rilascio del **Diploma di Maturità** standard. Sull'originale del diploma e nei tabelloni esposti a scuola **non deve comparire alcuna menzione** del fatto che l'esame sia stato sostenuto con prove equipollenti.

PROVE DIFFERENZIATE

Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del PEI o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

- **Riferimento al PEI:** Queste prove sono strutturate sulla base del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** seguito dallo studente durante l'ultimo anno. Non devono testare le competenze nazionali, ma i progressi personali dell'alunno.
- **Finalità:** Lo scopo non è il conseguimento di un diploma accademico, ma la certificazione delle competenze acquisite per favorire l'**inclusione sociale e lavorativa** del ragazzo.
- **Contenuti:** Gli argomenti e la complessità delle prove sono scelti dal Consiglio di Classe (e recepiti dalla Commissione d'Esame) in totale autonomia, adattandoli alle reali capacità comunicative, cognitive e relazionali dello studente.
- **Svolgimento e Assistenza:** Come per le equipollenti, è previsto l'uso di tutti gli ausili necessari e la presenza costante del **docente di sostegno** o di figure educative di riferimento per mediare la prova.
- **Valutazione:** La valutazione è qualitativa e basata sul raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PEI. Non si confronta lo studente con la media della classe, ma con il proprio punto di partenza.
- **Titolo Rilasciato:** Il superamento delle prove differenziate **non porta al Diploma di Maturità**, ma al rilascio di un **Attestato di Credito Formativo**.

N.B. Questo attestato specifica le competenze acquisite e permette l'accesso a percorsi di formazione professionale, ma non consente l'iscrizione all'Università.

PROVE EQUIPOLLENTI VS DIFFERENZiate

Caratteristica	Prove Equipollenti	Prove Differenziate
Obiettivo Formativo	Raggiungimento degli obiettivi minimi ministeriali (conoscenze e competenze standard).	Raggiungimento di obiettivi personalizzati definiti esclusivamente nel PEI.
Contenuto delle Prove	I contenuti sono equivalenti a quelli della classe, anche se semplificati o ridotti nel numero.	I contenuti sono totalmente diversi e non legati dai programmi ministeriali.
Supporti e Ausili	Uso di sintesi vocale, computer, mappe concettuali, tempi aggiuntivi.	Uso di qualsiasi supporto necessario, inclusa la mediazione del docente.
Ruolo del Sostegno	Supporto tecnico/metodologico per permettere l'autonomia nello svolgimento.	Supporto operativo e costante per la realizzazione di compiti personalizzati.

Titolo di Studio	Diploma di Maturità (con pieno valore legale).	Attestato di Credito Formativo (certifica le competenze acquisite).
Percorso Post-Esame	Accesso all' Università e ai concorsi pubblici.	Accesso a formazione professionale e inserimento lavorativo protetto.

L'equipollenza non è "fare meno": Nelle prove equipollenti la Commissione può cambiare il *formato* (es. trasformare un tema in un questionario a risposta chiusa), ma deve poter affermare che lo studente ha capito gli stessi concetti dei compagni. Se lo studente risponde correttamente, ha diritto al diploma.

La differenziazione è "su misura": Nelle prove differenziate, se lo studente ha seguito un PEI che prevedeva, ad esempio, solo obiettivi di autonomia sociale e comunicazione di base, l'esame verterà su quelli. Non c'è il rischio di "fallire" l'esame perché non si conoscono le materie curriculari, poiché si valuta solo ciò che è stato effettivamente insegnato.

ESEMPIO GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA EQUIPOLLENTE

*La griglia di valutazione per le prove equipollenti non è un documento standard uguale per tutti, quanto piuttosto una elaborazione del nostro Istituto da declinare, ove possibile/opportuno, a specifici casi e situazioni. Essa potrà comunque essere utilizzata/proposta alla commissione d'esame quale **adattamento della griglia nazionale** (o di istituto) basato su quanto stabilito nel **PEI**. L'obiettivo è valutare le competenze dello studente senza penalizzarlo per le difficoltà derivanti dalla sua disabilità, ma garantendo che il livello raggiunto sia "equiparabile" a quello dei compagni della classe.*

STRUTTURA DELLA GRIGLIA PERSONALIZZATA:

1. Indicatori (Cosa valutiamo)

Sono le macro-aree di valutazione. Per le prove equipollenti si mantengono gli indicatori della classe, ma si aggiunge una clausola di personalizzazione:

- **Pertinenza e completezza:** Capacità di rispondere al quesito usando i supporti (es. mappe concettuali).
- **Conoscenze dei contenuti:** Valutate in base alla selezione degli obiettivi minimi definita nel PEI.
- **Proprietà di linguaggio:** Se l'alunno usa la sintesi vocale o comunicatori, si valuta la capacità di strutturare il pensiero piuttosto che l'ortografia o l'esposizione verbale fluida.

2. Descrittori (I livelli di performance)

I descrittori devono essere tarati sulle **modalità di svolgimento** previste:

- **Esempio Scritto:** Se la prova è stata trasformata da "saggio breve" a "quesiti a risposta chiusa", il descrittore del punteggio massimo non premierà la "capacità di scrittura creativa", ma la "capacità di individuare le relazioni corrette tra i concetti esposti".
- **Esempio Orale:** Se l'alunno ha difficoltà espositive, il descrittore per il voto alto si concentrerà sull'uso efficace di schemi e mediatori didattici forniti.

3. Punteggio (La pesatura)

Il punteggio totale deve sempre arrivare a **20 punti** (per gli scritti) e **20 punti** (per l'orale), ma la distribuzione può cambiare:

- Si può dare più peso alla "capacità di analisi" e meno alla "forma espositiva" se il disturbo riguarda l'area del linguaggio.

ESEMPIO DI GRIGLIA PER PROVA SCRITTA EQUIPOLLENTE

Indicatore	Descrittore Personalizzato (Esempio)	Punteggio Max (esempio)
Aderenza alla traccia	Individua le informazioni principali richieste utilizzando le mappe fornite.	4
Contenuti	Dimostra la conoscenza dei nuclei tematici fondamentali definiti nel PEI.	8
Organizzazione	Il testo (o la risposta) è strutturato in modo logico e coerente con gli ausili informatici.	4
Uso dei linguaggi	Utilizza correttamente la terminologia specifica dell'indirizzo (anche tramite glossari).	4

N.B. La griglia personalizzata, se utilizzata in modo coerente con quanto previsto nel PEI, **deve essere allegata al Documento del 15 Maggio**.

ESEMPIO GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DIFFERENZIATA

La griglia di valutazione per le **prove differenziate** (Maturità 2026) ha una logica profondamente diversa da quella proposta per le prove equipollenti. Poiché il candidato non deve dimostrare il raggiungimento degli obiettivi ministeriali, ma la realizzazione del proprio percorso personale, la griglia si sposta dai **contenuti accademici** alle **competenze di vita e di autonomia**.

LA STRUTTURA DELLA GRIGLIA PER PROVE DIFFERENZIATE:

La griglia deve misurare il "successo formativo" rispetto al punto di partenza dello studente. Gli indicatori principali si dividono solitamente in tre aree:

1. Area della Comunicazione e Relazione

In questa sezione si valuta come lo studente interagisce con la Commissione e con il compito.

- **Capacità di interazione:** Risponde alle sollecitazioni (verbali, gestuali o tramite ausili) in modo pertinente?
- **Gestione dell'ansia/emotività:** Riesce a sostenere la situazione d'esame (contesto nuovo, presenza di esterni) mantenendo un comportamento adeguato?

2. Area dell'Autonomia e del Metodo

In questa sezione si valuta "come" lo studente svolge la prova.

- **Uso dei mediatori:** Utilizza correttamente schemi, immagini, software o glossari previsti dal PEI?

- **Autonomia nell'esecuzione:** Ha bisogno di un supporto costante o riesce a procedere per step autonomi una volta ricevuto l'input?

3. Area delle Competenze Professionali/Trasversali

In questa sezione si valutano i contenuti effettivamente trattati durante l'anno.

- **Conoscenze acquisite:** Riconosce gli elementi chiave dei moduli didattici semplificati svolti (es. sicurezza sul lavoro, operazioni pratiche di laboratorio)?
- **Capacità di sintesi/ripetizione:** Riesce a esporre (anche per immagini o risposte brevi) il cuore del progetto presentato?

ESEMPIO DI GRIGLIA PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DEL CREDITO FORMATIVO

(Prove NON equipollenti – Percorso PEI differenziato)

Indicatore	Descrittore di Successo (PEI)	Punteggio Max (Esempio)
Partecipazione	Partecipa attivamente alla prova mostrando interesse e motivazione.	4
Comunicazione	Utilizza il linguaggio (o codice alternativo) per esprimere concetti semplici.	4
Contenuti Disciplinari	Riconosce e descrive le fasi principali dell'attività pratica svolta.	6
Uso degli Ausili	Gestisce autonomamente gli strumenti compensativi previsti (es. tablet, PECS).	3
Capacità Critica	Sa collegare l'attività d'esame con l'esperienza di Formazione Scuola-Lavoro.	3

ELEMENTI ESSENZIALI PER IL “Documento del 15 Maggio”

Perché la griglia sia valida nel 2026, il Consiglio di Classe deve assicurarsi che:

1. **Sia legata al PEI:** Non può essere una griglia "standard" dell'istituto, ma deve richiamare esplicitamente gli obiettivi fissati per quel singolo studente.
2. **Sia descrittiva:** Più che il numero, conta la descrizione del "cosa sa fare l'alunno". Questo servirà alla Commissione per redigere l'attestato finale.
3. **Includa la Formazione Scuola-Lavoro:** La griglia deve avere un peso specifico per valutare come lo studente ha vissuto l'esperienza nel mondo del lavoro, che per i percorsi differenziati è spesso la parte più significativa.

N.B. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe, **prove d'esame NON EQUIPOLLENTI (oppure che NON partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove)**, è rilasciato l'attestato di credito formativo (di cui all'articolo 20, c.5 del D.lgs 62/2017). TALE ATTESTATO deve recare gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel percorso di studi. Il punteggio complessivo delle prove d'esame sarà determinato in modo proporzionale all'effettivo svolgimento di una o più delle stesse.